Pubblicato il 27/01/2017

N. 00339/2017 REG.PROV.CAU.
N. 09731/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9731 del 2016, proposto da:

Fresenius Kabi Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta, 142;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Esposito, domiciliata presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti di

Terumo Bct Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Krauss, Nuri Venturelli, Francesco Marone, con domicilio eletto presso lo studio Nuri Venturelli in Roma, piazza Apollodoro, 26;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 00543/2016, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura sistema di automazione per la raccolta e la scomposizione del sangue intero e per la produzione di emocomponenti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Terumo Bct Italia S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Adriano Esposito, Eugenio Krauss e Francesco Marone;

Ritenuto che è pacifico che il prodotto offerto dall’appellante non possiede il requisito richiesto dalla stazione appaltante

(consistendo in un sistema semi-automatico, anziché automatico, per la scomposizione del sangue intero e la produzione di singoli emocomponenti);

Ritenuto che l'appello cautelare appare volto a dimostrare la funzionalità e qualità del prodotto offerto, ma non prospetta argomenti idonei ad evidenziare, anche in chiave comparativa, la irragionevolezza della previsione, nell'Allegato 1 all'avviso pubblico di manifestazione di interesse, del requisito della "automazione" (laddove i vantaggi derivanti dalla concentrazione delle attività di centrifugazione e separazione/scomposizione in un unico strumento, sono stati illustrati analiticamente dalla controinteressata), così da dimostrare che possa configurarsi come un ingiustificato ostacolo alla concorrenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 9731/2016).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Pierfrancesco Ungari	**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO